
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 624 c.p.c. non ha natura sostanziale di sentenza: queste le conseguenze pratiche

All'ordinanza di sospensione dell'esecuzione di cui all'[art. 624 c.p.c.](#) non può essere attribuita natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma solo con il reclamo di cui all'[art. 669-terdecies cod. proc. civ.](#), il cui richiamo da parte dell'[art. 624 c.p.c., comma 2](#), contribuisce d'altronde ad evidenziare ulteriormente la natura cautelare, e quindi strumentale e provvisoria, del provvedimento in esame. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'attenuazione del rapporto di strumentalità tra la sospensione ed il giudizio di opposizione, derivante dalla disciplina introdotta dall'[art. 624 cit., comma 3](#) nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 3, che prevede l'estinzione del processo esecutivo qualora alla mancata impugnazione o alla conferma dell'ordinanza non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito: tale disciplina non consente infatti di attribuire all'ordinanza di sospensione alcuna autorità al di fuori del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è stata pronunciata, non potendo essa precludere l'instaurazione o la prosecuzione di eventuali altri processi esecutivi. Ed è proprio la portata limitata di tale efficacia ad impedire di ritenere che l'instaurazione del giudizio di merito sia necessariamente rimessa all'iniziativa dell'opposto, non potendosi escludere l'interesse del debitore a provvedervi, al fine di ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Massime rilevanti

Tanto nel regime introdotto dall'art. 624 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, allo stesso modo dell'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., quella emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi nel primo caso di un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione (Cass., Sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1176; Cass., Sez. 6, 12 novembre 2014, n. 24044; 28 aprile 2014, n. 9371).

L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 624 c.p.c., la quale, oltre ad avere efficacia provvisoria e limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio di opposizione, è revocabile e modificabile da parte del giudice che l'ha emessa, fino a che non abbia avuto esecuzione (Cass., Sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5342; 11 luglio 2007, n. 15467; 6 ottobre 2005, n. 19487).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2016, n. 1228

...omissis...

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

"1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da Rxxxxxxavverso l'ordinanza emessa il 20 gennaio 2014, con cui, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi promosso dalle reclamanti nei confronti di xxxx. con atto di pignoramento notificato il 6 dicembre 2013, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, a seguito dell'opposizione proposta dal debitore ai senxxxx. e la xxx. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il S. ha resistito con controricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento che, in quanto avente natura cautelare e provvisoria, non è suscettibile d'impugnazione in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost..

In proposito, va infatti richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità tanto nel regime introdotto dall'art. 624 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui, allo stesso modo dell'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., quella emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi nel primo caso di un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1176; Cass., Sez. 6, 12 novembre 2014, n. 24044; 28 aprile 2014, n. 9371).".

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalle ricorrenti, le quali si limitano ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimediazione delle predette conclusioni. In particolare, non può condividersi la tesi secondo cui i caratteri di decisorietà e definitività dell'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.c. possono essere desunti

dalla sua idoneità a determinare l'inversione dell'onere di promuovere il giudizio di opposizione all'esecuzione, con la conseguente imposizione a carico dell'opposto dell'onere di sopportare i relativi costi. Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i predetti caratteri consistono nell'idoneità del provvedimento a definire una controversia riguardante situazioni giuridiche sostanziali e nella sua capacità d'incidere sulla sfera giuridica dei destinatari con la stabilità propria del giudicato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 27 giugno 2011, n. 14140; Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2006, n. 3919; 5 maggio 2003, n. 6752): tali caratteristiche non si rinvergono nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, la quale, oltre ad avere efficacia provvisoria e limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio di opposizione, è revocabile e modificabile da parte del giudice che l'ha emessa, fino a che non abbia avuto esecuzione (cfr. Cass., Sez. 3, 5 marzo 2009, n. 5342; 11 luglio 2007, n. 15467; 6 ottobre 2005, n. 19487). Ad essa non può quindi essere attribuita natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma solo con il reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 624 c.p.c., comma 2, contribuisce d'altronde ad evidenziare ulteriormente la natura cautelare, e quindi strumentale e provvisoria, del provvedimento in esame. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'attenuazione del rapporto di strumentalità tra la sospensione ed il giudizio di opposizione, derivante dalla disciplina introdotta dall'art. 624 cit., comma 3 nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 3, che prevede l'estinzione del processo esecutivo qualora alla mancata impugnazione o alla conferma dell'ordinanza non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito: tale disciplina, modellata in parte su quella dettata dall'art. 669-octies c.p.c., comma 6, per i provvedimenti cautelari aventi efficacia anticipatoria della sentenza di merito, non consente infatti di attribuire all'ordinanza di sospensione alcuna autorità al di fuori del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è stata pronunciata, non potendo essa precludere l'instaurazione o la prosecuzione di eventuali altri processi esecutivi. Ed è proprio la portata limitata di tale efficacia ad impedire di ritenere che l'instaurazione del giudizio di merito sia necessariamente rimessa all'iniziativa dell'opposto, non potendosi escludere l'interesse del debitore a provvedervi, al fine di ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. In tale prospettiva, l'estinzione del processo esecutivo non rappresenta l'esito necessario della mancata introduzione del giudizio da parte dell'opposto, il cui onere di sostenere le relative spese si traduce d'altronde in una mera anticipazione, anch'essa provvisoria e destinata a dar luogo alla rifusione in caso di soccombenza dell'opponente.

Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna xxx al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 1.600,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.